

### **F.A.Q. 3 FARI 2017**

**D.:** per poter formulare una offerta coerente, occorre avere ben chiaro in quali casi potrà essere interrotto il rapporto contrattuale.

In quali casi verrà esercitata dunque la revoca della concessione da parte della stazione appaltante, prevista nel disciplinare?

**R.:** L'ipotesi di revoca della concessione, descritta all'art. 8, punto 5, ultima alinea (pag. 21 del disciplinare di gara) è riferita testualmente a: *"inderogabili esigenze istituzionali connesse all'efficienza operativa del servizio di segnalamento"*.

Tale ipotesi, operante sul piano amministrativo mediante un provvedimento di revoca, rappresenta una remota seppur possibile norma di chiusura con cui l'Amministrazione della Difesa di riserva la possibilità di rientrare nella disponibilità del bene sulla base della valenza operativa o di necessità allo stato non predeterminabili.

Quanto invece all'ipotesi descritta all'art. 8, punto 5, penultima alinea del disciplinare, dove si riporta testualmente che: *"per sopravvenute inderogabili esigenze istituzionali connesse all'efficienza operativa del servizio di segnalamento, incompatibili con l'attività di gestione economica, Difesa Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente atto"*, si tratta di un recesso che opera sul piano contrattuale.

L'effetto interruttivo della concessione, nei due casi sopra descritti, è il medesimo l'unica differenza è che il primo (revoca amministrativa) consente l'erogazione di un indennizzo a favore del concessionario, la seconda (recesso contrattuale) non prevede alcuna forma di risarcimento.

La scelta dei due istituti giuridici è discrezionale ed è effettuata dalla Stazione Appaltante. Non è possibile allo stato predeterminare le ipotesi specifiche in cui l'interruzione può avere luogo.